



**TRIBUNALE DI VICENZA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il Giudice dell'Udienza Preliminare Roberto Venditti,

decidendo sulle richieste di esclusione delle parti civili formulate dalle difese degli imputati alle udienze del 20.01, 27.01 e 03.02.2018, osserva quanto segue.

**Premessa. Limiti al sindacato del giudice sulla costituzione di parte civile.**

Le questioni da esaminare in relazione alle costituzioni di parte civile assumono contorni diversi a seconda della fattispècle di reato contestata, della particolare qualità del soggetto costituito e delle caratteristiche della pretesa sostanziale vantata.

Deve premettersi che parte delle costituzioni sono avvenute nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati oggetto di contestazione (aggiotaggio, ostacolo alle funzioni di vigilanza, falso in prospetto), mentre altre hanno selezionato la richiesta escludendo chi il destinatario della pretesa risarcitoria (la persona giuridica imputata ex d. lgs. 231/01), chi il delitto di cui all'art. 2638 c.c.

Ancora, larghissima parte delle costituzioni è stata effettuata da parte di persone fisiche o giuridiche aventi qualità di azionisti o obbligazionisti di Banca Popolare di Vicenza, ma non sono mancate costituzioni da parte di enti locali e di enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, le cui posizioni pure devono essere analiticamente esaminate.

E ancora, vi sono costituzioni effettuate da parte di soggetti che avevano sottoscritto con BPVi accordi transattivi, costituzioni per il delitto di falso in prospetto da parte di soggetti che non avevano sottoscritto gli aumenti di capitale dei quali i prospetti medesimi contenevano gli elementi informativi, così come vi sono costituzioni effettuate da parte di soggetti che risultano avere acquistato azioni in epoca largamente precedente il lasso temporale di contestazione dei delitti e anche di soggetti che azioni od obbligazioni avevano acquistato successivamente a tale epoca, alcuni persino a ridosso della messa dell'istituto in liquidazione coatta amministrativa.

Una pluralità di situazioni formali e sostanziali, sulle quali riposano altrettante richieste risarcitorie, che solo in parte possono essere oggetto di valutazione in questa fase processuale. È noto infatti che sulla richiesta di costituzione di parte civile compete al Giudice un vaglio di ammissibilità della c.d. *legitimitatio ad causam*, che si esaurisce nella verifica dell'identità tra chi chiede la tutela giudiziaria e colui che, sulla base della stessa prospettazione attorea, sarebbe il

soggetto legittimato a riceverla in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio (così Cass. 11.04.2016, n. 14768).

In altri termini, il potere di sindacato spettante al Giudice sulla costituzione di parte civile è limitata alla verifica dell'esistenza di una pretesa risarcitoria connessa a un danno asseritamente derivante dal reato contestato nel procedimento, senza alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa, collegata invece all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore e spettante alla fase del giudizio di merito. Come efficacemente riassunto in dottrina, per apparire legittimati a costituirsi parte civile "basta affermarsi creditori; se poi l'asserito credito esista o no, è questione sul merito".

In tal senso, inoltre, è costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità: "la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa (Cass. 25.11.2014, n. 49038, in Ced 261143).

#### **Persone offese e danneggiate da reato**

La tipologia di reati contestati nel presente procedimento, alcuni dei quali monoffensivi e comunque lesivi di interessi esclusivamente pubblicitari, impone una breve considerazione sulla distinzione tra persona offesa e danneggiato da reato, e sulla legittimazione del secondo ad avanzare pretese risarcitorie nel processo penale.

È noto che la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Tale soggetto appartiene quindi alla struttura del reato, mentre il danneggiato è colui che lamenta il verificarsi di un danno quale conseguenza diretta del reato, ed è quindi portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (Cass., 04.12.2013, n. 48475).

In altri termini, il danneggiato cui ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen. spetta il risarcimento e che si può, ma non si deve necessariamente, identificare col soggetto passivo del reato in senso stretto, è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (Cass., 10.11.1997, n. 10126, in Ced 208820; Cass., 13.1.2015, n. 4380, in Ced 262371; Cass., 4.11.2004, n. 7259, in Ced 231210).

La giurisprudenza afferma, con orientamento ormai costante, che la non coincidenza tra persona offesa e danneggiato da reato non è ostativa al riconoscimento anche in capo a quest'ultimo di un diritto risarcitorio, purché venga accertata la produzione nella sua sfera giuridica di un danno ascrivibile, secondo le regole della causalità umana, alla condotta del soggetto attivo del reato.

Né osta a tale riconoscimento la circostanza che il bene giuridico protetto dalla norma penale sia rappresentato da uno specifico interesse pubblico, diverso dal generale interesse dello Stato all'osservanza dei propri precetti, potè che ciò non escluda che anche interessi privati possano essere lesi o compressi dalla violazione della norma incriminatrice, giustificando, di conseguenza, la costituzione di parte civile nel processo penale di chi di tali interessi è portatore. (Cass., 02.07.2015, n. 28157, in Ced 264915).

Tale affermazione, sulla quale questo Giudice concorda, vale a risolvere positivamente la questione in ordine all'ammissibilità, in linea di principio, delle costituzioni di parte civile da parte di chi si affermi danneggiato dal reato ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio, e ciò anche per quelle fattispecie di reato che individuano quale persona offesa unicamente i titolari del bene giuridico pubblicistico protetto in via immediata dalla norma incriminatrice (2637 e 2638 c.c.).

### Inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di Banca Popolare di Vicenza

La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato, ai sensi del d. lgs. 231/01, dell'illecito amministrativo derivante da reato non è una facoltà prevista dall'ordinamento in capo al soggetto, parte offesa o danneggiato, che lamenti il verificarsi di un danno quale conseguenza della commissione di una condotta penalmente rilevante.

A tale conclusione si perviene tanto in forza di un'analisi rigorosa e coerente dell'impianto normativo che disciplina l'azione civile nel processo penale e la responsabilità amministrativa degli enti, quanto esaminando i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale ed europea.

Sotto il profilo strettamente ermeneutico dell'assetto normativo, la previsione dettata dall'art. 185 c.p. fissa un parametro ineludibile per delimitare l'ambito dei soggetti obbligati al risarcimento per danni derivanti da reato, limitandoli al colpevole e alle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

La stessa disposizione premette che il colpevole è colui che subisce il rimprovero per la commissione di un reato, così individuando nella commissione di un illecito penale il presupposto indefettibile per l'imputazione della responsabilità civile in capo alle due categorie di soggetti poc'anzi menzionate.

In ambito processuale tale delimitazione trova piena conferma nel disposto dell'art. 74 c.p.p., ai sensi del quale l'azione per il risarcimento può essere esercitata nel processo penale nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Appare quindi evidente dalla semplice lettura delle due norme di riferimento, che solo chi riveste nel processo penale la qualifica di imputato del reato contestato, o di responsabile civile per il fatto di quest'ultimo, può essere chiamato a rispondere civilmente delle pretese risarcitorie avanzate da chi si affermi danneggiato da una condotta delittuosa.

La costituzione nei confronti dell'ente, presente nel processo penale in forza della previsione del d. lgs. 231/01, presupporrebbe quindi che l'ente medesimo potesse essere qualificato imputato del reato contestato, non potendosi ammettere in assenza di una previsione espressa la creazione - per via di interpretazione estensiva o di analogia - di una parte processuale tenuta al risarcimento del danno civile nei confronti del danneggiato, ulteriore rispetto all'imputato e al responsabile civile.

Ancora una volta è il dato normativo a non autorizzare l'inquadramento dell'ente responsabile ex d. lgs. 231 alla stregua di un imputato.

Di responsabilità amministrativa, non penale, parlano espressamente il titolo dell'intero provvedimento, gli articoli che disciplinano gli aspetti definitivi e di principio (art. 1 e ss.),

l'impianto sanzionatorio (art. 9 ss.), e giammai l'ente viene definito imputato – meglio sarebbe dire coimputato, insieme alle persone fisiche – del reato contestato.

Non meno coerente con tale impostazione è il disposto degli artt. 6 e 7 d. lgs. 231/01, i quali dettano le condizioni realizzate le quali l'ente può liberarsi dall'addebito contestatogli, pur in presenza di un reato commesso dai soggetti che operavano in seno o nell'interesse dell'ente medesimo. L'introduzione di siffatta previsione conferma, a parere di questo Giudice, che l'ente non risponde del reato contestato bensì della omessa o insufficiente predisposizione di un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche.

Tale conclusione trova conferma nell'affermazione della Suprema Corte ai sensi della quale la responsabilità dell'ente ex d. lgs. 231 costituisce una fattispecie complessa in cui il reato funge unicamente da presupposto, mentre l'affermazione di responsabilità deriva dall'accertamento di ulteriori elementi che con la tipicità della fattispecie di reato non hanno ulteriori punti di contatto. La Cassazione afferma, condivisibilmente, che tale forma di illecito non coincide con il reato e non può quindi dare origine a responsabilità civile in seno al processo penale, posto che il riferimento al "reato" contenuto nell'art. 185 c.p. deve intendersi in senso tecnico e non certo quale sinonimo di un più ampio e sfumato concetto di responsabilità (Cass. 22.01.2011, n. 2251).

Questo argomento, sulla cui esattezza alla luce del quadro normativo oggi vigente non ritiene questo Giudice possano nutrirsi fondati dubbi, vale anche a sgombrare il campo dall'equivoco interpretativo che potrebbe sorgere sulla base di una lettura atomistica della clausola di rinvio alle disposizioni processuali previste per l'imputato, contenuta nell'art. 35 d. lgs. 231/01, o di quella che prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, contenuta nell'art. 34.

Sul punto si osserva che gli stessi articoli ora citati limitano l'estensione delle norme codicistiche al procedimento previsto dal d. lgs. 231 alle sole parti che risultino "compatibili" con quest'ultimo, previsione che non può che far concludere per una sicura incompatibilità dell'istituto della costituzione di parte civile nei confronti di un soggetto che non risulta imputato di alcun reato, bensì di una strutturalmente diversa tipologia di illecito.

L'art. 35, inoltre, è norma che estende all'ente la disciplina processuale posta a garanzia dell'imputato, parallelamente a quanto previsto dall'art. 61 c.p.p., e non può quindi essere valorizzata quale generica fonte costitutiva di un obbligo, tra l'altro particolarmente gravoso quale quello risarcitorio, a carico dell'ente.

E che tale conclusione sia corretta può desumersi, con altrettanta sicurezza, dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. II, 12 luglio 2012, Giovanardi, C-79/11, intervenuta su sollecitazione del GIP del Tribunale di Firenze, il quale aveva sollevato questione pregiudiziale affinché la Corte dichiarasse se la normativa italiana, laddove non prevede che la persona danneggiata dal reato si possa costituire contro l'ente imputato ex d. lgs. 231, sia o meno conforme al diritto dell'Unione europea, e in particolare alla decisione quadro 2001/220/GAI del 15.3.2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e alla direttiva comunitaria 2004/80/CE del Consiglio del 29.4.2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

La Corte, nell'esaminare la questione posta dal giudice fiorentino, non solo non contesta che il limite segnalato dal rimettente sia effettivamente esistente nell'ordinamento italiano, ma aggiunge che *"la decisione quadro, il cui unico oggetto è la posizione delle vittime nell'ambito dei procedimenti penali, non contiene alcuna indicazione in base alla quale il legislatore dell'Unione*

avrebbe inteso obbligare gli Stati membri a prevedere la responsabilità penale delle persone giuridiche" (§ 45).

Esaminando poi in dettaglio la disciplina del d.lgs. 231/2001 la Corte osserva che l'illecito "amministrativo" costruito da tale decreto non è direttamente connesso con i danni lamentati dai danneggiati nei confronti delle persone fisiche autrici dei reati contestati, trattandosi al contrario di una responsabilità "indiretta" e "sussidiaria", distinta dalla responsabilità penale dell'imputato (§ 47).

Conclude quindi la Corte, in senso pienamente coerente con l'assunto che qui si afferma, che nulla osta a che "nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato".

Deve infine menzionarsi che, a sostegno della inammissibilità di una richiesta risarcitoria per danni derivanti da reato formulata a carico dell'ente cui sia ascritta una responsabilità ex d. lgs. 231, si è espressa anche la Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 218/2014, ha affermato che "è fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica" (Corte cost., 18.07.2014, n. 218).

Ne consegue che tutte le parti civili costituite nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. devono essere escluse dal presente procedimento.

#### Costituzione di parte civile per il delitto di agiotaggio (art. 2637 c.c.)

Quanto poc'anzi ricordato in ordine alla categoria dei danneggiati da reato consente di affermare l'ammissibilità delle costituzioni di parte civile degli azionisti e degli obbligazionisti di Banca Popolare di Vicenza con riferimento alle condotte di agiotaggio contestate al capo A1.

Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, gli imputati avrebbero diffuso notizie false e realizzato operazioni simulate tali da fornire agli investitori, esistenti o futuri, privati o istituzionali, un'immagine non veritiera delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'istituto di credito.

La struttura nonoffensiva del delitto di agiotaggio, lesiva secondo le più accreditate opinioni dottrinali della stabilità del mercato finanziario e della stabilità patrimoniale del sistema bancario, non individua interessi del singolo quale oggetto diretto della sua tutela. Nondimeno, la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice nelle sue varie configurazioni, consiste essenzialmente nella diffusione di informazioni mendaci e nella realizzazione di condotte artificiosamente volte a realizzare una *immutatio veri*, in quanto tali idonee con la diffusione al pubblico a determinare il singolo investitore a effettuare operazioni che egli, in presenza di un'informazione corretta e veritiera, non avrebbe effettuato, o avrebbe effettuato a condizioni e con modalità diverse (sul punto si veda Cass., 20.07.2011, n. 28932, caso Parmalat, laddove si precisa che l'art. 2637 c.c. protegge l'integrità e la regolarità del mercato mobiliare e, più specificamente, la *corretta formazione dei valori dei titoli quotati e la fisiologica genesi della volontà negoziale in capo ai risparmiatori*).

La semplice affermazione, da parte di chi risulti azionista od obbligazionista, di avere patito un danno patrimoniale quale conseguenza delle condotte contestate appare pertanto sufficiente ad ammetterne la costituzione nel presente procedimento.

**Costituzione di parte civile di azionisti e obbligazionisti per il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Le conclusioni poc'anzi esposte valgono anche per il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza contestato ai capi da B1 a H1.

Le difese degli imputati hanno eccepito sul punto che in alcun modo le condotte descritte dall'art. 2638 c.o. potrebbero arrecare un danno a un soggetto diverso dall'organo deputato alla vigilanza che, in tesi accusatoria, sarebbe stato ostacolato dalle condotte attive od omissive degli imputati. L'oggetto giuridico tutelato dall'art. 2638 c.c. infatti, secondo quanto correttamente ricordato dalle difese degli imputati, consiste nella correttezza nei rapporti tra ente controllato ed ente controllante, al fine di consentire la piena legalità ed efficacia dell'attività di controllo (Cass., 24.10.2005, n. 44234), oggettività giuridica puramente pubblicistica che escluderebbe la legittimazione alla pretesa risarcitoria in capo a un investitore.

A sostegno di tale richiesta di esclusione delle parti civili si cita una recente pronuncia di merito (Tribunale di Milano 06.04.2017, caso Monte Paschi di Siena) nella quale si esclude la legittimazione a costituirsi parte civile degli azionisti, affermando che l'interesse giuridico tutelato dal delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza non consente nemmeno di ipotizzare la produzione in capo a costoro di un danno, diretto o indiretto, per le operazioni di investimento in valori mobiliari successivamente dimostratesi pregiudizievoli.

Questo Giudice non concorda con tale affermazione.

È indiscutibile che per potersi affermare danneggiati dal delitto di cui all'art. 2638 c.c. si debba fornire la prova positiva della derivazione causale del pregiudizio patrimoniale da una condotta che, a differenza del delitto di agiotaggio, non è immediatamente percepibile da parte del potenziale investitore (come lo è invece la diffusione di informazioni mendaci in ordine alla situazione patrimoniale dell'istituto di credito). La condotta attiva od omissiva volta a creare un ostacolo alle funzioni di vigilanza istituzionalmente proprie di Banca d'Italia, in realtà, si concretizza in fatti che non sono di per sé destinati ad essere resi noti al di fuori del perimetro dei soggetti direttamente coinvolti nella vicenda, e cioè di quelli appartenenti alla struttura tipica del delitto.

Non può peraltro sottacersi che, secondo la prospettazione accusatoria, le vicende che interessavano la Banca Popolare di Vicenza sotto il profilo patrimoniale e finanziario, portandola allo stato di dissesto e, oggi, alla procedura liquidatoria, derivavano in via diretta dall'aver gli imputati ostacolato l'organo di vigilanza preposto al controllo, impedendogli l'esercizio delle sue prerogative e, sempre quale diretta conseguenza, l'adozione di quelle misure necessarie a impedire il verificarsi di eventi pregiudizievoli in danno dello stesso istituto di credito e, contemporaneamente, dei suoi azionisti e obbligazionisti.

Trattasi quindi di una prospettazione della quale in questa fase il Giudice deve prendere atto, sia sotto il profilo descrittivo della condotta materiale che costituisce il fondamento dell'accusa, sia per quanto attiene all'affermazione delle parti civili dell'esistenza di un danno causalmente loro derivante proprio da tali condotte.

Va inoltre sottolineato che la tesi sostenuta dalla sentenza citata dalle difese degli imputati appare difficilmente compatibile, quantomeno nell'enunciazione di principio, con il consolidato filone interpretativo della Corte di Cassazione che riconosce la legittimazione alla costituzione di parte civile di soggetti – i danneggiati da reato, appunto – i quali non sono affatto titolari dell'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice, privatistico o pubblicistico che sia.

Deve quindi respingersi la richiesta di esclusione delle parti civili costituite con riferimento al delitto di cui all'art. 2638 c.c.

**Costituzione di parte civile per il delitto di falso in prospetto (art. 173 bis, d. lgs. 58/1998) da parte di azionisti non sottoscrittori degli aumenti di capitale, e da parte di obbligazionisti subordinati per obbligazioni acquistate in epoca successiva ai fatti contestati.**

I difensori degli imputati hanno correttamente evidenziato che alcune costituzioni di parte civile sono state effettuate da soggetti che hanno bensì affermato o documentato la loro qualità di azionisti, ma non di avere acquistato titoli azionari in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e 2014, operazioni alle quali fanno riferimento i prospetti per l'offerta al pubblico di cui ai capi di imputazione sub I e L, che secondo la tesi accusatoria contenevano informazioni incomplete o mendaci in violazione dell'art. 173 bis, d. lgs. 58/1998.

Su tali premesse ne hanno chiesto l'esclusione, ritenendo l'insussistenza di un danno di qualsivoglia natura causalmente connesso alle condotte contestate.

Anche con riferimento a tale richiesta, richiamati i limiti al sindacato giudiziale sulla ammissibilità della costituzione di parte civile, questo giudice ritiene non accoglibile la pretesa esclusione.

Sul punto basti osservare che il reato di falso in prospetto, non diversamente da quello di aggio taggio informativo, è fattispecie a consumazione istantanea produttiva di effetti idonei a protrarsi nel tempo, in quanto la diffusione a un pubblico indeterminato di notizie non veritiere relative al collocamento di prodotti finanziari determina effetti distorsivi della realtà che non si esauriscono con la pubblicazione del prospetto informativo, ma mantengono la loro efficacia decettiva per un lasso temporale variabile a seconda delle particolari, e non determinabili a priori, circostanze del caso concreto. Se cioè è immediatamente percepibile, sotto un profilo astratto, che il sottoscrittore di un aumento di capitale possa lamentare un danno diretto nel caso in cui venisse provata l'ingannevolezza del prospetto informativo, appena diversa sarebbe la situazione di chi, pur non avendo aderito all'aumento di capitale, si sia determinato ad acquistare azioni in epoca di poco successiva, basando (e provando) le proprie valutazioni di convenienza dell'operazione sul prospetto informativo medesimo.

Analoga argomentazione deve spendersi relativamente alla posizione di quelle parti civili che, avendo sottoscritto (in tutto o in parte) obbligazioni subordinate emesse dall'istituto di credito in epoca successiva alla data di ultima contestazione delle fattispecie delittuose ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio, non potrebbero – secondo la prospettazione delle difese degli imputati – lamentare alcun danno causalmente connesso a condotta già esaurita prima della sottoscrizione dell'accordo contrattuale.

Non vi è dubbio che non appare agevole per tale categoria di azionisti e di obbligazionisti provare l'esistenza di un danno patrimoniale quale conseguenza direttamente ricollegabile vuoi alla diffusione al pubblico dei prospetti informativi falsi, vuoi delle altre condotte contestate agli imputati, ma come più volte ricordato in questa ordinanza, la questione relativa alla prova del danno lamentato è rimessa interamente alla valutazione del giudice del merito, e non può trovare ingresso in questa fase per escludere il diritto alla formulazione e alla prova della pretesa risarcitoria.

**Costituzione di parte civile di sottoscrittori di accordo transattivo con Banca Popolare di Vicenza.**

La difesa di Banca Popolare di Vicenza ha chiesto l'esclusione delle seguenti parti civili:

- AMBROSIN GILBERTO (n. 8)
- AMBROSIO ENRICO (n. 313)
- BALDAN FRANCESCO (n. 8)
- BARIN ALBERTO (n. 128)
- BANDERA DONATELLA (n. 128)
- BEJATO GIANCARLO (n. 47)
- BEJATO GIANLUCA (n. 47)
- BELTRAME PAOLA (n. 303)
- BERALDO GRAZIANO (n. 5)
- BERTOLA OTTORINO (n. 5)
- BETTINI MARCO (n. 128)
- BOARO AGNESE (n. 8)
- BONALDO GELINDO (n. 128)
- BRAMBILLA PAOLINA ROSA (n. 5)
- BREDI GABRIELLA (n. 128)
- CALGARO LINO (n. 102)
- CAMPAGNARO SANTE' (n. 62)
- CARLESSO EROS (n. 5)
- CARMINATI ELISABETTA (n. 8)
- CECCONATO SILVIA (n. 62)
- DESERTI LUIGI (n. 95)
- DIONISI GIANLUCA (n. 128)
- DORIS GIOVANNI (n. 313)
- DÜSSIN LUCIANO (n. 5)
- FABRIS GIOVANNI (n. 128)
- FAGGIN FERNANDA (n. 8)
- FERLANI ADELE MARIA (n. 164)
- FORNASINI MARIO (n. 8)
- FORTE GIOVANNI (n. 47)
- FRATANTONIO GIOVANNA (n. 5)
- FRIGO CARMEN (n. 47)



- FRUGONI GIUSEPPE (n. 128)
- GAZZOLA GIORGIO (n. 174)
- GAZZOLA PAOLO (n. 174)
- LANDO MAURIZIO (n.195)
- LESSIO VANIA (n. 128)
- LOVATO LUISA (n. 195)
- MAZZONE MARIO MASSIMO (n.204)
- MENEGOLO MILENA (n. 196)
- MIATELLO ALVISE (n. 195)
- MINANTE IVANO (n. 181)
- MORO LUIGINO (n.195)
- NARDIN DAVIDE (n. 128)
- NARDIN RENATO (n. 128)
- NBGRETTO MARIAROSA (n. 214)
- PERIN MICHELE (n. 256)
- REBELLATO GIUSEPPE (n. 181)
- REBELLATO REMIGIO (n. 181)
- REGANO SARA (n. 256)
- ROSSI MARIA (n. 216)
- SCANDROGLIO GIANNI (n. 178)
- SPINETTA LUIGI GIUSEPPE (n. 49)
- TAGLIENTE COSIMO (n. 95)
- TESSAROLO GABRIELLA (n. 313)
- TESSAROLO MARIA LORETA (n. 313)
- TONIATO MARIA PIA (n. 299)
- VISCONI GIANLUCA (n. 195)
- VISONÀ VITALIANO BORTOLO (n. 322)
- ZANIN ROBERTA (n. 181)
- ZONIN MARCELLO (n. 186)
- ZUCCATO MASSIMO (n. 114)
- ZURLO LOREDANA (n. 195)

in quanto tali soggetti si sono costituiti parte civile nel presente processo pur avendo sottoscritto con l'istituto di credito nel corso del 2017 una transazione avente ad oggetto il riconoscimento in loro favore di una somma di denaro a titolo di indennizzo, a fronte della rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria.

Trattasi, in particolare, della Offerta di Transazione 10.01-28.02.2017 (e di ulteriori, intervenute successivamente con singoli soci) con la quale Banca Popolare di Vicenza proponeva ai propri soci *"un indennizzo predeterminato, fisso, forfettario e onnicomprensivo ... per ciascuna azione BPVi ... acquistata o sottoscritta, rispettivamente, da o presso una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza ... nel periodo compreso tra il 01.01.2007 e il 31.12.2016"*. A fronte dell'accettazione di tale indennizzo, il socio rinunciava *"ad agire contro la Banca, o altre società del gruppo BPVi, o a loro amministratori, sindaci, revisori o dipendenti, attuali o pregressi, per qualunque ragione o causa, in qualunque sede (sia civile che penale) in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni BPVi (ovvero di sottoscrizione di obbligazioni convertibili in Azioni BPVi emesse dalla Banca, o di loro conversione in Azioni BPVi) nel tempo*



*compiute dall'azionista, o al loro mancato disinvestimento"* (premessa del regolamento dell'offerta rinvenuta nel sito internet <https://www.popolarevicenza.it/azionisti>).

Ancora più ampio l'esonero da responsabilità contenuto nel regolamento della transazione, il quale estende la rinuncia espressa a ogni azione civile o penale anche con riferimento alle azioni acquistate prima del 01.01.2007 o ricevute per donazione ("*... comprese quelle che, in base al presente regolamento, non concorrono al calcolo dell'indennizzo, ad esempio perché acquistate prima del 01.01.2007 o per donazione*", art. 6, Regolamento dell'Offerta di Transazione, depositato dalla difesa Zigliotto all'udienza 27.01.2018). Sulla base di tale espressa previsione contrattuale, pertanto, non avrebbe pregio eccepire, come fatto da talune parti civili, la titolarità di azioni della banca sin da epoca precedente il 01.01.2007, in quanto anche su tale quota di titoli la rinuncia a qualsiasi pretesa in sede penale e civile è stata piena e incondizionata.

Tali parti civili devono evidentemente essere escluse dal presente processo, in quanto l'espressa rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti dell'istituto di credito, dei suoi amministratori o dipendenti (rinuncia che riguarda quindi tutti gli odierni imputati) determina il venir meno dello stesso diritto al risarcimento del danno, e conseguentemente la perdita di legittimazione ad agire nel processo penale per vedere riconosciuta una pretesa sostanziale non più azionabile.

Le pretese invalidità del contratto transattivo, eccipite da alcune parti civili per sostenere la attuale legittimità degli atti di costituzione in quanto fondati su diritti soggettivi ancora esigibili, non hanno pregio in questa sede ma dovranno farsi valere in sede giudiziaria civile affinché siano riconosciute e dichiarate.

Non deve invece essere esclusa la posizione di:

- LOVATO SERGIO (n. 182), CF LVTSRG34M05A459S

in quanto trattasi di soggetto diverso da quello indicato dalla difesa della Banca Popolare di Vicenza quale sottoscrittore della transazione (Lovato Sergio, CF LVTSRG54D22C605C).

#### **Costituzione di parte civile nei confronti di Samuele Sorato**

Le costituzioni di parte civile effettuate nei confronti dell'imputato Samuele Sorato devono essere escluse, in quanto le stesse sono state depositate all'udienza del 12.12.2017 e alle successive, nel procedimento n. 4866/15 R. GIP dal quale la posizione del Sorato era stata già stralciata per legittimo impedimento a comparire, con formazione di separato fascicolo (7473/17 R. GIP).

#### **Costituzione di parte civile di enti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi**

La possibilità per gli enti esponenziali, intesi quali soggetti giuridici portatori di interessi appartenenti a una delimitata categoria di persone o alla generalità dei consociati, di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della lesione dell'interesse da loro istituzionalmente perseguito, costituisce ormai *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità, e in larga parte della giurisprudenza di merito (in tal senso possono

richiamarsi Cass 27.04.2015, n. 27162; Cass. 17.05.2011, n. 29700; Tribunale di Milano 02.07.2012, in Foro ambr. 2012, p. 295).

Affermato il diritto, è tuttavia necessario individuare i criteri alla luce dei quali selezionare, nella moltitudine di enti rappresentativi dei più svariati interessi collettivi o diffusi, quelli titolari di un diritto soggettivo concretamente leso dalla condotta delittuosa, non potendosi evidentemente estendere il diritto al risarcimento a qualsiasi organismo che rivendichi il perseguimento dell'interesse offeso dal reato.

In tal senso il primo requisito che deve ricorrere in capo all'ente esponenziale consiste nell'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma penale quale interesse alla cui protezione l'ente è dedito per espressa previsione statutaria, e nella verifica che tale dedizione si sia concretizzata in attività istituzionali, storicamente e geograficamente individuate, specificamente finalizzate alla protezione e conservazione dell'interesse medesimo.

Recentemente le Sezioni Unite, nella sentenza resa nel caso Espenhahn, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale *"è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente"* (Cass., SS.UU., 18.09.2014, n. 38343, in Ced 261110).

Il diritto alla costituzione di parte civile nasce quindi in conseguenza della lesione dell'interesse statutariamente e concretamente perseguito dall'ente, che in tal modo assurge al rango di diritto soggettivo dell'ente medesimo, come tale legittimante una richiesta risarcitoria (si vedano, recentemente, Cass. 24.01.2017, n. 3606, in Ced 269349; Cass. 13.10.2016, n. 43494, in Ced 268427).

Parimenti essenziale per poter affermare la lesione di un diritto soggettivo è che l'ente possa vantare la rappresentatività di un numero significativo di consociati – e ciò per l'evidente ragione che per la tutela di singole posizioni l'ordinamento processuale ha previsto l'istituto dell'intervento, disciplinato dagli artt. 91 e ss. c.p.p. – e inoltre che l'ente sia stato costituito antecedentemente alla verifica dei fatti di reato contestati, e ciò per l'elementare rilievo che il diritto soggettivo deve preesistere alla condotta idonea a determinarne la lesione.

La richiesta dei difensori degli imputati di esclusione degli enti esponenziali dal presente procedimento deve quindi essere valutata esaminando la posizione di ciascun ente costituitosi.

#### **CONFCONSUMATORI – CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI (N. 17)**

Lo statuto dell'ente del 23.06.2006, pur comprendendo una ampia ed eterogenea categoria di interessi al cui presidio l'organismo sarebbe istituito, prevede espressamente, all'art. 2 comma 2 lett c), *"la tutela dei consumatori ed utenti nella loro qualità di risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso ad azioni giudiziarie in tutte le ipotesi atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati..."*.

Il perseguimento di tale interesse risulta comprovato dalla documentazione, mediante articoli di stampa, di una concreta attività di tutela, anche risalente nel tempo, svolta in vicende relative ai

dissesti di note aziende e istituti bancari (Cirio, Parmalat, Monte dei Paschi di Siena, doc.1 allegato all'atto di costituzione).

Per tali motivi deve respingersi la richiesta di esclusione della parte civile.

*UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI (N.130)*

Tra le finalità perseguite dall'ente, indicate all'art. 2 dello Statuto, vi è "la tutela dei consumatori, quali risparmiatori, che hanno investito nei mercati finanziari e bancari".

Al di là della genericità dell'interesse perseguito, non vi è prova che l'ente abbia svolto attività concreta relativamente alle vicende che hanno interessato la Banca Popolare di Vicenza in epoca compatibile con la commissione dei delitti ipotizzati nella richiesta di rinvio a giudizio. La documentazione relative alle attività svolte, infatti, si è concretizzata in comunicati stampa, interviste, incontri con soggetti istituzionali, predisposizione e diffusione di opuscoli informativi, offerta di attività di sportello, svolta in epoca successiva a quella di asserita commissione dei reati. Deve quindi accogliersi la richiesta di esclusione della parte civile.

*COMITATO REGIONALE DEL VENETO DELL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI (N.132)*

Discorso analogo deve farsi con riferimento all'articolazione territoriale veneta dell'ente. Nello statuto approvato il 20.03.2013, all'art. 3, si afferma di perseguire gli scopi indicati all'art. 2 dello statuto dell'Unione Nazionale Consumatori, poc'anzi esaminati.

L'ente ha depositato la stessa documentazione dell'Unione Nazionale Consumatori, e a sostegno della propria costituzione ha prodotto un documento intitolato "Relazione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in veneto", legata alle vicende della Banca Popolare di Vicenza, che tuttavia si colloca temporalmente e logicamente in epoca successiva ai fatti come oggi contestati.

Deve quindi accogliersi la richiesta di esclusione della parte civile.

*FEDERCONSUMATORI - FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI ED UTENTI (N. 140)*

L'ampia previsione statutaria, approvata il 17.08.2006, pone all'art. 2 come obiettivi perseguiti "... l'attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori, e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale".

Nonostante i diversi oggetti di tutela, ciò che rileva è la copiosa produzione documentale depositata unitamente all'atto di costituzione. In particolare già dall'anno 2004 l'ente ha promosso tavoli di conciliazione con vari istituti di credito (doc. 9), ha indetto assemblee pubbliche degli azionisti delle banche popolari di Vicenza e di Brescia (doc.13), risulta da alcuni articoli di stampa attivamente coinvolta nelle vicende relative al dissesto di noti istituti bancari, presente alle assemblee pubbliche degli azionisti di Carife e di Banca Popolare di Vicenza in Toscana (doc.14-15), nonché promotrice di un articolo-esposto sulla vicenda di Banca Etruria (doc.17).

Deve quindi respingersi la richiesta di esclusione della parte civile.

*FEDERCONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA - FEDERAZIONE REGIONALE DI CONSUMATORI ED UTENTI (N.142)*

Articolazione territoriale di Federconsumatori, nello Statuto l'ente si propone, oltre a una pluralità di altri scopi, anche quello della tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori e

utenti, della tutela del risparmio e del diritto alla correttezza, della trasparenza e dell'equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi con riguardo ai servizi finanziari e creditizi (art. 3).

Risultano comprovate dalla documentazione allegata in atti le numerose iniziative poste in essere sul territorio locale quali convegni formativi (docc. 13-15), incontri pubblici e assemblee (docc. 15-17). L'ente è inoltre citato in articoli di stampa riguardanti la specifica materia (doc. 10-11-16).

Deve quindi respingersi la richiesta di esclusione della parte civile.

#### **FEDERCONSUMATORI VENETO (N.138)**

Articolazione territoriale di Federconsumatori, nello statuto approvato il 29.12.2009 l'ente si propone l'obiettivo della tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori e utenti, della tutela del risparmio, e del diritto alla correttezza, della trasparenza e l'equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi con riguardo ai servizi finanziari (art. 3).

Copiosa la documentazione comprovante l'attività svolta concretamente dall'ente sul territorio in particolare con numerose iniziative (convegni formativi (doc. 9-11-18), comunicati stampa (doc.15-16-19) ed incontri.

Deve quindi respingersi la richiesta di esclusione della parte civile.

#### **COMUNE DI SCHIO (N. 4)**

Lo Statuto del Comune di Schio prevede finalità diverse da quella della tutela dei risparmiatori ("art. 2: *Il comune indirizza la propria azione al perseguimento dello sviluppo sociale ed economico della comunità, finalizzato: a) all'affermazione dei valori dell'uomo nella sua integrale dimensione sia laica che religiosa; b) al raggiungimento di obiettivi di interesse della collettività; c) alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e il principio delle pari opportunità tra uomini e donne*"). Anche il punto 9 dell'art. 3 dello Statuto, che dovrebbe indicare gli obiettivi più specifici perseguiti dal Comune, si limita solo ad un generico riferimento alla promozione delle attività economiche e delle industrie locali ("*il comune incoraggia le attività economiche, quali fonti di benessere e di progresso per la collettività. Il comune riconosce e tutela i valori del pubblico e i segni della grande tradizione industriale*") e, tra l'altro, non vi è menzione di un'attenzione precipua del Comune circa le problematiche legate ai risparmiatori e alle attività finanziarie.

Del resto, i danni lamentati dal Comune nella costituzione di parte civile non sono nemmeno astrattamente ipotizzabili. Posto che la legittimazione a costituirsi parte civile in un processo penale spetta a chiunque abbia subito un danno di natura civile che abbia un nesso eziologico con l'azione, o omissione, del soggetto che deve rispondere di tale condotta illecita, tale qualifica non appare idonea con la posizione del Comune. I danni diretti e indiretti sono frutto di stime approssimative o addirittura mere congetture e speculazioni, spesso tradotte in ipotesi di danni patrimoniali futuri e incerti, in alcun modo dimostrabili.

Va dunque accolta la richiesta di estromissione di tale ente.

#### **CODACONS (N. 52)**

CODACONS è un'associazione operante sul territorio nazionale, ramificata in diverse sedi e diffusa in numerose regioni,

Lo Statuto risale al 2004, e quindi a epoca ampiamente anteriore alla commissione dei fatti oggetto di contestazione.

L'art. 2 dello Statuto indica *"iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi in genere intesi anche alla prevenzione dell'usura in armonia con la legge n. 108/96"*, e più precisamente all'art. 2.1 enuncia *"il prioritario fine di tutelare i consumatori [...] da qualsivoglia tipo di attività illecite [...] volta a ostacolare organi pubblici di vigilanza su banche e intermediari finanziari che abbiano come destinatari cittadini, consumatori e piccole imprese"* e all'art. 2.3 *"procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati [...] afferenti a condotte lesive che ledono interessi dei consumatori degli utenti e dei risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente"*.

CODACONS ha allegato documentazione che dimostra lo svolgimento di attività concrete a tutela dei risparmiatori, tra le quali l'emissione di comunicati stampa e la partecipazione a processi penali nei quali è stata ammessa la sua costituzione per fatti di reato analoghi a quelli contestati nel presente procedimento (all. 7-8-9). Ha inoltre prodotto articoli di stampa dai quali è possibile desumere la sua attiva partecipazione a iniziative a sostegno dell'interesse dei risparmiatori (all. 5).

Deve quindi respingersi la richiesta di esclusione della parte civile.

#### *ADUSBEP (N. 107)*

ADUSBEP è un'associazione costituita nel 1987 che, secondo la previsione statutaria, si prefigge tra gli altri scopi quello di *"informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere."*

Nonostante la tutela dei risparmiatori non appaia l'obiettivo principale dell'associazione, maggiormente concentrata verso la figura del consumatore, l'ente ha allegato ampia documentazione attestante l'attività compiuta nell'ambito dell'informazione, prevenzione e assistenza dei risparmiatori coinvolti nel mercato finanziari. Sono stati allegati opuscoli contenenti informazioni per gli utenti dei servizi bancari (all. 8), comunicati stampa (all. 6-7-14), articoli di giornale (all. 12-13) e un verbale d'intesa sottoscritto con alcuni istituti di credito per promuovere la cooperazione tra banche e associazioni nella costruzione dei *dossier* (all.12-13).

Deve quindi respingersi la richiesta di esclusione della parte civile.

#### *MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO F. V. G. (N. 128)*

Lo Statuto, la cui ultima modifica risale al 23 maggio 2007, indica all'art. 2 lett. c) tra le sue finalità la *"difesa e tutela degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorché agiscano quali risparmiatori, investitori e contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza del mercato mobiliare e immobiliare, nonché il ricorso allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente e indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi"*. Tale finalità è, però, inserita in un novero di obiettivi decisamente eterogenei, tra i quali la tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, la difesa del consumatore, il corretto rapporto tra cittadini e giustizia, la tutela della salute e la sicurezza alimentare, solo per citarne alcuni.

Inoltre, l'associazione non ha fornito prova alcuna di attività concreta svolta nell'ambito della tutela di risparmiatori e investitori.

La richiesta di estromissione dell'ente va dunque accolta.

#### *NOI CHE CREDEVAMO NELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA (N. 208)*

Risulta evidente che l'ente abbia come finalità statutaria la tutela del bene giuridico che è stato leso dai reati oggetto del presente procedimento, anzi si potrebbe sostenere senza difficoltà che vi è piena immedesimazione tra tale interesse perseguito e l'ente stesso. Nell'atto di costituzione, infatti, è indicato come scopo principale "proteggere e valorizzare gli interessi dei soci, dei proprietari di obbligazioni convertibili, degli investitori, anche di piccole dimensioni, nonché dei dipendenti e dei collaboratori, perseguendo l'obiettivo della negoziabilità delle azioni e quelle dell'eventuale vendita congiunta a terzi della minoranza qualificata".

L'attività svolta dall'associazione è varia e articolata: reclami alla Banca Popolare di Vicenza (all. 4-5), informazioni inerenti la crisi bancaria e proposte per aiutare risparmiatori (all. 6-7), articoli di giornale (all. 7), manifestazioni (all.8). L'associazione, inoltre, contando circa mille associati, è dotata anche della rappresentatività necessaria per definirsi portatrice di un interesse diffuso nella collettività vicentina.

L'associazione non può, però, essere legittimata a costituirsi parte civile nel presente processo, posto che l'atto di costituzione risale al 10.11.2015, ovvero a epoca successiva alla commissione dei fatti oggetto di contestazione, così come le attività concretamente svolte hanno avuto luogo nel biennio 2016-2017. L'ente non può pertanto lamentare di aver subito un danno a un proprio diritto soggettivo, essendo tale diritto inesistente al momento della commissione delle condotte che in questo procedimento sono contestate agli imputati.

Deve pertanto essere accolta la richiesta di estromissione.

#### *CITTADINANZATTIVA ONLUS (N. 291)*

Lo Statuto dell'ente, risalente al 1978, indica all'art. 1, sin dalla versione del 2009, con modeste modifiche introdotte nel 2016, che " *cittadinanzattiva [...] agisce [...] per la tutela e la salvaguardia [...] del risparmio. [...] ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.*". Nonostante questa finalità sia solo uno degli obiettivi perseguiti dall'ente in ambiti tra loro molto eterogenei, la documentazione allegata alla costituzione di parte civile dimostra una costante e concreta attività svolta a tutela dei risparmiatori e degli investitori. Ciò si evince in particolare dagli articoli di giornale (all. 9), dall'accordo tra banche e associazioni circa la modifica delle condizioni di estinzione anticipata dei mutui immobiliari (all. 10), dai comunicati stampa (all. 11-12-13), dalle *brochure*, dagli opuscoli informativi e dalle pubblicazioni inerenti lo specifico settore del risparmio e dell'investimento mobiliare (all. 14-15-16-17).

Deve pertanto essere rigettata la richiesta di estromissione di Cittadinanzattiva Onlus.

#### *CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA (N. 2)*

Valutazione a sé stante deve effettuarsi per la costituzione di parte civile della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova.

L'ente, secondo l'art. 1 dello Statuto del 08.10.2012, svolge "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nella provincia di Padova, curandone lo sviluppo nell'ambito del sistema economico locale". Peraltro all'art. 2 comma 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, prevede l'indicazione dei reati per i quali l'Ente possa costituirsi parte civile, indicando i soli

delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Inoltre all'art. 6 lett. c dello Statuto, indica tra i tanti scopi perseguiti quello di tutela di imprenditori e consumatori da "possibili deviazioni e abusi delle condizioni del mercato e garantendo imparzialità rispetto a tutti i soggetti del mercato stesso".

Lo statuto dell'ente prevede finalità eterogenee e generiche, non costituendosi un fine essenziale per le specifiche condotte per cui si procede in questa sede. Vi è inoltre un unico allegato prodotto in merito allo svolgimento di attività e iniziative concrete a tutela di risparmiatori e investitori, la pubblicazione del 12.11.2016 dal titolo "Primo bilancio dell'impatto della crisi del sistema bancario veneto", vincendosi la limitata attività svolta, tra l'altro successiva al fatto oggi in contestazione.

La richiesta di estromissione dell'Ente deve pertanto essere accolta.

#### **Richiesta espunzione di atti dalle costituzioni di parte civile nn. 31 e 37**

In relazione alle posizioni delle parti civili n. 31 e n. 37 in ordine alle quali sono state sollevate eccezioni sulla documentazione prodotta, si rileva che trattasi di documenti attinenti all'ipotetico danno patito dalle parti civili e strettamente connesso ai fatti contestati nei capi d'imputazione. Unici documenti che non attengono al presente procedimento sono gli estratti conto bancari di Galli Sandro e Ortombina Fedora Luigia, soggetti non costituitesi parte civile. Degli stessi deve essere disposta l'espunzione dal fascicolo.

per questi motivi

letto l'art. 80 c.p.p.,

- esclude tutte le parti civili costituite nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa;

- esclude le parti civili:

- AMBROSIN GILBERTO (n. 8)
- AMBROSIO ENRICO (n. 313)
- BALDAN FRANCESCO (n. 8)
- BARIN ALBERTO (n. 128)
- BANDERA DONATELLA (n. 128)
- BEJATO GIANCARLO (n. 47)
- BEJATO GIANLUCA (n. 47)
- BELTRAME PAOLA (n. 303)
- BERALDO GRAZIANO (n. 5)
- BERTOLA OTTORINO (n. 5)
- BETTINI MARCO (n. 128)
- BOARO AGNESE (n. 8)
- BONALDO GELINDO (n. 128)
- BRAMBILLA PAOLINA ROSA (n. 5)
- BREA GABRIELLA (n. 128)

- CALGARO LINO (n. 102)
- CAMPAGNARO SANTE' (n. 62)
- CARLESSO EROS (n. 5)
- CARMINATI ELISABETTA (n. 8)
- CECCONATO SILVIA (n. 62)
- DESERTI LUIGI (n. 95)
- DIONISI GIANLUCA (n. 128)
- DORIS GIOVANNI (n. 313)
- DUSSIN LUCIANO (n. 5)
- FABRIS GIOVANNI (n. 128)
- FAGGIN FERNANDA (n. 8)
- FERIANI ADELE MARIA (n. 164)
- FORNASINI MARIO (n. 8)
- FORTE GIOVANNI (n. 47)
- FRATANTONIO GIOVANNA (n. 5)
- FRIGO CARMEN (n. 47)
- FRUGONI GIUSEPPE (n. 128)
- GAZZOLA GIORGIO (n. 174)
- GAZZOLA PAOLO (n. 174)
- LANDO MAURIZIO (n.195)
- LESSIO VANIA (n. 128)
- LOVATO LUISA (n. 195)
- MAZZONE MARIO MASSIMO (n.204)
- MENGOLO MILENA (n. 196)
- MIATELLO ALVISE (n. 195)
- MINANTE IVANO (n. 181)
- MORO LUIGINO (n.195)
- NARDIN DAVIDE (n. 128)
- NARDIN RENATO (n. 128)
- NEGRETTO MARIAROSA (n. 214)
- PERIN MICHELE (n. 256)
- REBELLATO GIUSEPPE (n. 181)
- REBELLATO REMIGIO (n. 181)
- REGANO SARA (n. 256)
- ROSSI MARIA (n. 216)
- SCANDROGLIO GIANNI (n. 178)
- SPINETTA LUIGI GIUSEPPE (n. 49)
- TAGLIENTE COSIMO (n. 95)
- TESSAROLO GABRIELLA (n. 313)
- TESSAROLO MARIA LORETA (n. 313)
- TONIATO MARIA PIA (n. 299)
- VISCONI GIANLUCA (n. 195)
- VISONÀ VITALIANO BORTOLO (n. 322)
- ZANIN ROBERTA (n. 181)
- ZONIN MARCELLO (n. 186)
- ZUCCATO MASSIMO (n. 114)

- ZURLO LOREDANA (n. 195)

- esclude le parti civili Comune di Schio (n. 4), Movimento Difesa Del Cittadino F. V. G. (n. 128), Unione Nazionale Consumatori (n. 130), Comitato Regionale Del Veneto Dell'unione Nazionale Consumatori (n. 132), Noi Che Credevamo Nella Banca Popolare Di Vicenza (n. 208), Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (n. 2);

- esclude tutte le parti civili costituite nei confronti di Samuele Sorato;

- rigetta le ulteriori richieste di esclusione di parte civile.

Ordinanza depositata e letta alle parti presenti all'udienza del 03.02.2018.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Roberto Wendt

